

**Cost. 27 dicembre 1947. Art. 5**

**Costituzione della Repubblica italiana.**

(...)

**5.** La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

(...)